



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51- bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante: «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122 recante: «*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, prot. 1154 «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2024/2025*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 31.07.2024, prot. 1118 recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2024/2025*»;
- VISTO l'art. 18, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: «*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»*»;
- NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie magistrali per l'a.a. 2024/2025;
- VISTA la nota prot. n. 12256 del 27 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati magistrali delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della salute ha effettuato, ai sensi dell'art.6-ter del



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante: *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2024/2025 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”*;

- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al Repertorio atti n. 130/ CSR dell'11 luglio 2024, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2024/2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 16 luglio 2024 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali) per l'anno accademico 2024/2025;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA

Articolo 1 (Posti disponibili)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sono



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

determinati, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

3. L'assegnazione dei posti definiti per gli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.

4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 del presente articolo sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.

5. Con nota operativa potranno essere fornite agli Atenei eventuali istruzioni tecniche in base alle quali procedere alle operazioni di cui al comma 4.

Articolo 2

(Effetti della programmazione nazionale annuale)

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegata al presente decreto.

2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2024/2025 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 264/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun Ateneo per il primo degli anni del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI
ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA